



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 13 marzo 2014, n. 65

Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città di Gravina in Puglia (BA) - Accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., di un Gruppo Appartamento sito in Gravina in Puglia (BA) alla Via Palermo n. 140.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accredimento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di

Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. - "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 29, comma 5 bis della L.R. 28/5/2004 n. 8 e s.m.i., dispone che "Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

La L.R. n. 26/2006, all'art. 12, comma 1, lettera k) ha modificato l'art. 29 della L.R. n. 8/2004, inserendo il comma 4 bis: "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art.3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 genn. 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale".

La L.R. n. 4/2010, all'art. 12, comma 1, recependo quanto stabilito dalla Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), ha disposto che la data fissata al 31/12/2009 per la cessazione dei provvisori accreditamenti dall'art. 36, co. 1 della L.R. n. 10/2007, fosse rinviata al 31/12/2010.

Successivamente, l'art. 1, co. 35 della L. 10/2011, recepito, all'art. 1, punto 1, lettera a) della L.R. n. 5 del 5/2/2013, ha previsto un'ulteriore proroga del predetto termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di alcune tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, fra cui quelle di riabilitazione psichiatrica, al 31/12/2012.

Il medesimo art. 12 prevede, ai commi 2 e 3, rispettivamente:

- che tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005;
- che l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg. reg. n. 3/2005.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città di Gravina in Puglia (BA), con nota prot. n. 400 del 6/8/2007, ha presentato istanza ad oggetto: "domanda di accreditamento istituzionale di struttura socio sanitaria operante in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge 724/94" in riferimento al Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento- Questa Città Cooperativa Sociale", sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) alla via Corsica 1/E, n.78, scala D, con una dotazione di n. 3 posti letto, dichiarando che la struttura era autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. 8/2004 e s.m.i..

In allegato all'istanza è stata trasmessa, tra l'altro, copia della Deliberazione n. 296 del 12/4/2001, con la quale il Direttore Generale della AUSL BA/3, premesso che:

- “L’Ente Gestore (N.d.R. Cooperativa Soc. Questa Città a r.l. di Gravina) è in rapporto convenzionale con l’Azienda U.S.L. BA/3 a seguito della legge regionale n. 33 del 22/5/1985, che ha trasferito la competenza psichiatrica dall’amministrazione provinciale alle cessate UUSSLL”;
- con delibera n. 905/c del 9/11/90 esecutiva con presa d’atto del 16/11/90 rep. 66029, la cessata USL BA/7 ha provveduto a sottoscrivere la convenzione attualmente ancora in vigore”;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del 16/12/1997 n. 244 è stato emanato il Regolamento Regionale sui “Requisiti minimi strutturali e organizzativi delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”;
- con delibera n. 1612 del 21/10/98 il Direttore Generale dell’Azienda ha provveduto ad individuare il fabbisogno di strutture riabilitative del proprio territorio ed ha stabilito il termine di 45 giorni entro cui gli Enti Gestori dovevano implementarle o adeguare quelle esistenti;
- si rende pertanto necessaria la modifica della convenzione in atto al fine di integrarla ed adeguarla a quanto previsto dal progetto obiettivo per la tutela della salute mentale, dal D.M. 14.01.97, dalla delibera di C.R. n. 244/97 e della citata delibera DG 1612/98.”;

procedeva alla rideterminazione del rapporto convenzionale già in atto tra la Cooperativa Sociale Questa Città di Gravina e la cessata USL BA/7, prendendo atto della attuale composizione della rete delle strutture riabilitative psichiatriche realizzata attraverso la trasformazione e l’adeguamento delle precedenti strutture ai sensi della citata deliberazione n. 1612/98, rete che comprende il Gruppo Appartamento sito in Gravina alla Via Corsica.

La struttura, pertanto, risultava autorizzata all’esercizio nella sede di Via Corsica n. 1/E ai sensi del sopra riportato art. 29, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nonché accreditata transitoriamente ai sensi della L. n. 724/94.

Il Servizio PGS, con nota prot. n. 24/4867/2 del 12/11/2008, ha pertanto disposto accertamenti finalizzati all’accreditamento istituzionale, incaricando il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell’art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la sede del predetto Gruppo Appartamento per la verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.

Il Servizio PGS, con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 20/4/2010, sulla base del parere negativo espresso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA con nota prot. n. 2028 del 28/4/2009 a causa del mancato possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005 per l’accreditamento istituzionale, ha rigettato la citata istanza prot. n. 400 del 6/8/2007.

Con nota prot. n. 464 del 27/7/2010, la Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città ha presentato al Servizio PGS della Regione Puglia istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per trasferimento del “Gruppo Appartamento Questa Città Cooperativa Sociale”, da Via Corsica n. 1/E, Gravina in Puglia (BA), a Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (BA), allegando la D.D. n. 537 dell’11/6/2010 con cui il Comune di Gravina in Puglia ha autorizzato la struttura alla realizzazione per trasferimento alla Via Palermo n. 140 ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dichiarando il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per il Gruppo Appartamento dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Con nota prot. n. A00-081/1909/APS1 del 29/4/2011 il Servizio APS ha quindi incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della struttura, in Via Palermo n. 140 a Gravina in Puglia (BA), per la verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 0146769/UOR24 del 7/9/2011, integrata successivamente con nota prot. n. 9586/UOR 9- Dir del 7/6/2012, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso il Gruppo Appartamento in oggetto, sito in Via Palermo n. 140 a Gravina in Puglia (BA), esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento della citata struttura.

Il Servizio APS, con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 10/9/2012, ha disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 3 e 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell’art. 1 del R.R. n.

18 del 30/7/2009, il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento, con una dotazione di n. 3 posti letto, gestito dalla Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città di Gravina, trasferitosi da Via Corsica n. 1/E, Gravina in Puglia (BA), a Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (BA), e l'avvio delle procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento in oggetto.

Posto che la struttura già risultava nella precedente sede di Via Corsica in regime di accreditamento transitorio, valido ed efficace ai sensi del predetto art. 29, co. 4 bis della L.R. 8/2004 nella nuova sede di Via Palermo, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/3016/APS1 del 13/9/2012, ha quindi incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede del predetto Gruppo Appartamento, alla Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, con nota prot. n. 2/23-2 del 20/10/2012 registrata al protocollo del Servizio APS con prot. n. 3474 del 22/10/2012, ha trasmesso gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso alcune strutture residenziali psichiatriche della Provincia di Bari e BT, tra le quali il Gruppo Appartamento gestito dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. alla Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia, per il quale è stato rilevato: "Richiesta di verifica della sussistenza dei requisiti igienico-strutturali-tecnologici ed organizzativi; mancanza dei dispositivi di prevenzione incendi."

Il Servizio APS, con nota prot. n. A00/081/ 407/APS1 del 30/1/2013, ha pertanto chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di comunicare l'esito delle indagini espletate a seguito delle verifiche richieste dei NAS per le diverse strutture, di notiziare circa l'eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché di trasmettere copia dei relativi verbali amministrativi e dei verbali di accertamento redatti.

Nelle more degli esiti di tale richiesta al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, in riscontro alla citata nota di questo Servizio prot. n. A00-081/3016/APS1 del 13/9/2012, con nota prot. n. 11619/13 del 15/2/2013 ha comunicato di aver effettuato idoneo sopralluogo per le verifiche conclusive relative al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici ed ha espresso giudizio favorevole per il rilascio dell'accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento ubicato alla Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia.

Successivamente, in riscontro alla citata nota prot. n. A00/081/407/APS1 del 30/1/2013 con cui lo scrivente Servizio aveva chiesto di comunicare l'esito delle indagini espletate a seguito delle verifiche richieste dei NAS, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 129178/UOR9 del 22/7/2013, ha trasmesso la nota prot. n. 367 del 12/4/2013 del S.I.S.P. di Altamura, con la quale si comunicava che la struttura era stata ispezionata nei giorni 1/7/2011, 21/11/2012 e 14/2/2013, come risulta dagli allegati verbali.

Con la predetta nota prot. n. 367 del 12/4/2013 il S.I.S.P. di Altamura comunicava che "L'esito favorevole degli accertamenti ha consentito il rilascio del parere espresso con nota prot. n. 95867/UOR 9DIR del 7/6/2012". Inoltre, in riferimento alla "verifica dei requisiti in materia di prevenzione incendi", "si è proceduto a far attuare le misure di prevenzione incendi secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del già citato D.M. 18/9/2002 in relazione al titolo IV del relativo Allegato."

Pertanto, si propone di conferire, ai sensi dell'art 29, comma 4-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l'accreditamento istituzionale alla struttura denominata "Gruppo Appartamento - Questa Città Cooperativa Sociale", con una dotazione di n. 3 posti letto, sita nel Comune di Gravina in Puglia (BA) alla Via Palermo n. 140 e gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città, con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto 8, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";
- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed

alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Accreditamento

e Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di conferire, ai sensi dell'art 29, comma 4-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l'accreditamento istituzionale alla struttura denominata "Gruppo Appartamento - Questa Città Cooperativa Sociale", con una dotazione di n. 3 posti letto, sita nel Comune di Gravina in Puglia (BA) alla Via Palermo n. 140 e gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città, con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto 8, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l., con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto n. 8;
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Gravina (BA);
- al Servizio P.A.T.P., Ufficio 4, Regione Puglia;
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
